

LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

*Sezione Civile*

nella persona del Consigliere dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento camerale iscritto al n. [REDACTED] avente ad oggetto: equa riparazione ex l. n. 89/2001.

ad istanza di

[REDACTED] nato a [REDACTED] (c.f. [REDACTED])  
[REDACTED] Rappresentato e difeso dall'avv. Tonino Barberio;

ricorrente

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria,

resistente



visto il ricorso presentato in data 15 novembre 2013 da [REDACTED] con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata di una causa civile promossa dai genitori esercenti la potestà sullo stesso, all'epoca minore di età, nei confronti dell'Unità Sanitaria Locale [REDACTED] per conseguire il risarcimento del danno per le lesioni subite al momento della nascita previo riconoscimento della responsabilità del personale medico e paramedico dipendente intervenuto (controversia conclusa con il rigetto della domanda da parte della Corte d'Appello di Messina);

vista la documentazione allegata,

osserva

1. - *La fattispecie.*

Il giudizio presupposto è stato definito con sentenza della Corte d'Appello di Messina n. [REDACTED] che ha rigettato l'appello proposto da [REDACTED] c- [REDACTED] [REDACTED] avverso il provvedimento del Tribunale di Messina che aveva disatteso la domanda risarcitoria.

stessa causa ovviamente si contrappone la posizione del convenuto che, resistendo alla domanda, per ciò stesso implicitamente invoca un accertamento negativo di tale situazione, non rilevando, ai nostri fini, se ne faccia a sua volta oggetto di domanda riconvenzionale o semplicemente di mera difesa.

P.Q.M.

visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9.2.1948 n. 1 e 23 legge 11.3.1953 n. 87,

**dichiara** non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, legge 24.3.2001 nr. 89 (introdotto dall'art. 55 co. 1° lett. b) D.L. 22.6.2012 nr. 83, convertito con legge 7.8.2012 nr. 134), per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato" senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente;

**dispone** l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

**ordina** che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Calabria, 21 novembre 2013.

Il Giudice

dott.ssa [redacted]



CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Deposito e Cancelleria

Il CANCELLIERE C1

(Dott.ssa [redacted])



2013

[Handwritten signature]

14/14